



ALL. B

**SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA/
PROCEDURA COPERNICO.
DISCIPLINARE DI SERVIZIO**

Premessa

Lo Sportello Telematico dell'Automobilista si propone di assicurare, in tempo reale e contestualmente alla richiesta in via telematica, il rilascio di tutti i documenti di legge (PRA e Motorizzazione) connessi all'operazione stessa.

Allo scopo di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti professionali (Imprese e Delegazioni ACI attivate come STA) e del cliente finale, ACI e DTT hanno sviluppato un Progetto di Cooperazione per la realizzazione di un software integrato, finalizzato all'espletamento contestuale delle formalità PRA e delle operazioni DTT.

La Delegazione/Impresa presso cui è attivato lo Sportello Telematico è tenuta al rispetto delle disposizioni del D.P.R. 19 settembre 2000 n° 358, pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre 2000 n° 285, istitutivo dello "Sportello Telematico dell'Automobilista".

Ciò premesso, si impegna ad adempiere alle disposizioni del presente Disciplinare di Servizio.

1) Formalità rientranti nell'operatività dello Sportello Telematico (STA)

Presso la Delegazione/Impresa ove è stato attivato lo Sportello Telematico, sino a diversa disposizione in merito da parte dell'A.C.I., possono essere svolte esclusivamente le seguenti formalità P.R.A.:

- a) operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, del d.lgs. 285/92, con le connesse annotazioni della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio, dell'usufrutto (codice 15: prima iscrizione veicolo nuovo; codice 21: rinnovo d'iscrizione; codice 26: costituzione di usufrutto; codice 27: cessione di usufrutto; codice 28: estinzione di usufrutto; codice 36: proroga riservato dominio);
- b) operazioni relative alla trascrizione del trasferimento della proprietà o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo citato (codice 33: trascrizione atto di vendita e trascrizione atto di vendita con riservato dominio);
- c) operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992 (codice 53: denuncia cessazione circolazione per esportazione);
- d) operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni (codice 53: denuncia cessazione circolazione per demolizione);
- e) rilascio e duplicato del certificato di proprietà (codice 88: rilascio certificato di proprietà o duplicato certificato di proprietà);
- f) rettifiche dell'intestazione, dei dati accessori dell'intestazione o del Codice Fiscale/Partita

IVA (codici 85 e 86);

- g) annotazione, cessione, modifica e cancellazione della locazione (pubblicità notizia, codice 87);
- h) prima iscrizione dei veicoli ricostruiti (codice 17).

NB

La possibilità di eseguire tutte le operazioni sopra citate sarà progressivamente resa disponibile.

Le suddette formalità possono essere richieste in via telematica senza il vincolo della competenza territoriale P.R.A..

2) Formalità escluse

Analogamente, sino ad eventuale, diversa disposizione in merito, rimangono fuori dal campo di applicazione del D.P.R. citato:

- a) operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, del d.lgs. 285/92 (codici formalità 15 e 21) relative a veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite canali non ufficiali (privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale), ed a veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto merci conto proprio).
- b) registrazioni della proprietà relative a veicoli usati importati dall'estero (codice 17: prima iscrizione veicolo usato; codice 11: denuncia acquisto possesso);
- c) ipoteche e privilegi e loro cancellazioni (codice: 61: iscrizione ipoteca e iscrizione privilegio; codice 62: riduzione ipoteca e riduzione privilegio; codice 63: cancellazione ipoteca e cancellazione privilegio; codice 65: apposizione visto cambiali; codice 66: cessione ipoteca, cessione privilegio, surrogazione ipoteca e surrogazione privilegio; codice 67: rettifica ipoteca e rettifica privilegio; codice 68: rinnovazione ipoteca e rinnovazione privilegio; codice 69: postergazione ipoteca e postergazione privilegio);
- d) sequestri, pignoramenti, domande giudiziali e simili (codice 70: trascrizione pignoramento, trascrizione provvedimento giudiziario, trascrizione sequestro conservativo e trascrizione sequestro penale; codice 75: trascrizione domanda giudiziale; codice 78: cancellazione pignoramento, cancellazione provvedimento giudiziale e cancellazione sequestro);
- e) confische amministrative e giudiziarie, fermo amministrativo (codice 33: trasferimento di proprietà per confisca; codice 70: trascrizione provvedimento giudiziario);
- f) fallimenti e loro cancellazioni (codice 78: cancellazione provvedimento giudiziale/fallimentare);
- g) le prime iscrizioni e le trascrizioni atto di vendita con ipoteca legale connessa in un unico atto;
- h) perdita di possesso e rientro in possesso (codice 81: denuncia perdita di possesso; codice 83: denuncia rientro in possesso).

NB

Tali formalità continueranno ad essere eseguite solo presso i competenti Uffici Provinciali dell'A.C.I..

3) Istruzioni successive

Nello svolgimento delle predette attività, la Delegazione/Impresa si atterrà alle disposizioni fornite dall'A.C.I., tramite il Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A..

A.C.I. comunicherà le operazioni di Sportello Telematico - di cui al precedente punto 1 - la cui gestione sarà via via resa disponibile in via telematica mediante le procedure informatiche predisposte da A.C.I. e D.T.T..

4) Contestualità delle operazioni

Poiché il D.P.R. 358/2000 costituisce disciplina speciale, in quanto tale prevalente sulla disciplina speciale di cui alla precedente normativa, le formalità P.R.A. di cui al precedente punto 1 e le connesse operazioni Motorizzazione devono essere espletate contestualmente, cioè richieste in via telematica in unica soluzione, con successiva stampa e contestuale consegna all'utente finale dei documenti di proprietà e di circolazione (nei casi di prima immatricolazione/iscrizione, anche delle targhe).

Come concordato nell'ambito del progetto di cooperazione A.C.I. – D.T.T., secondo le modalità ed i tempi che saranno in seguito comunicati dalle due Amministrazioni, le applicazioni informatiche di Sportello Telematico garantiranno – da procedura – il rispetto di tale principio, da un lato imponendo la concatenazione delle richieste PRA e Motorizzazione e, dall'altro, consentendo la stampa dei documenti solo a fronte di esito positivo proveniente sia da A.C.I. che dal D.T.T..

La formalità di cancellazione dal P.R.A. per demolizione o per definitiva esportazione all'estero (punto 1 lettere c e d) non ricade nell'obbligo della contestualità.

5) Orario di collegamento

La richiesta di formalità al P.R.A. in via telematica da parte della Delegazione/Impresa potrà essere effettuata, nei giorni lavorativi, secondo il seguente orario: **8,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì.**

6) Irregolarità

La mancata presentazione all'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. delle formalità per le quali è stato emesso il /i documento/i e la presentazione delle formalità prive di documenti basilari per il loro espletamento (es: l'atto di vendita) determina l'attivazione di quanto indicato dall'art.9 del D.P.R. 19 settembre 2000 n° 358.

Parimenti, costituiscono irregolarità (e determinano l'attivazione del procedimento indicato dal citato art.9 del D.P.R. 358/2000) il mancato versamento degli importi dovuti a fronte della/e formalità richiesta/e in via telematica nonché il pagamento delle stesse oltre i termini indicati dall'Ente.

Ulteriori casistiche di irregolarità sono state individuate nella lettera circolare A.C.I. n° 7814/P del 05/09/2002.

7) Mancata consegna della documentazione.

Le conseguenze della mancata consegna della documentazione completa all'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. entro le 24 ore (lavorative) successive all'emissione del Certificato di Proprietà (di seguito denominato CdP) presso la Delegazione/Impresa operante come Sportello Telematico, di cui all'art. 7 comma 7 del citato D.P.R. 358/2000, sono disciplinate dall'art. 9 comma 1 e segg. del Regolamento di cui al D.P.R. medesimo.

Nel caso di mancata consegna determinata da caso fortuito e/o da cause di forza maggiore - intendendo per es. quelle che fanno riferimento ad eventi "naturali" quali terremoti, inondazioni ecc. - che possono impedire, per la loro immediatezza ed imprevedibilità, l'adempimento conclusivo di cui al comma precedente, dovrà essere prodotta, entro le 24 ore (lavorative), all'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. competente, una comunicazione da parte del titolare della Delegazione/Impresa che dichiari la fattispecie dell'impedimento verificatasi, allegando l'eventuale attestazione delle autorità competenti.

Tale comunicazione dovrà essere ripetuta ogni 24 ore per tutto il periodo nel corso del quale la causa impeditiva produrrà i propri effetti, salvo provvedimenti pubblici idonei.

8) Mancato recupero del CdP emesso

Nei casi di accertata irregolarità, le conseguenze del mancato ritiro del CdP eventualmente già consegnato e la conseguente mancata restituzione all'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. nel giorno di lavoro successivo di cui all'art. 8 comma 2, sono disciplinate dall'art.9 comma 2 e segg. del Regolamento di cui al D.P.R. 19 settembre 2000 n° 358.

In relazione al termine dei tre giorni, previsto dal primo comma dell'art. 9 del citato D.P.R., scaduto il quale l'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. segnala l'accaduto alle competenti autorità e agli Organi di Polizia, il titolare della Delegazione/Impresa adotterà, nel frattempo, le opportune iniziative a tutela del proprio operato (es.: raccomandata e/o denuncia alle competenti autorità) informandone l'Ufficio Provinciale dell'A.C.I., con la trasmissione in copia, nel giorno di lavoro successivo, di cui all'art. 8.

9) Versamenti delle somme

I versamenti all'ACI degli importi giornalieri relativi alle formalità P.R.A. richieste in via telematica, devono essere effettuati attraverso la modalità di seguito descritta:

IL SISTEMA RID

Con questa modalità di pagamento, l'A.C.I. richiede al proprio Istituto Cassiere di addebitare sul C/C della singola Delegazione/Impresa l'importo corrispondente al valore totale delle formalità presentate in via telematica.

Il costo di gestione, comprensivo delle spese di commissioni bancarie, è pari a Euro 1,00 + IVA (con decorrenza dal 01 gennaio 2009) a singolo RID e verrà addebitato alla Delegazione/Impresa attraverso una fatturazione periodica trimestrale.

La data della valuta di addebito a carico della Delegazione/Impresa sarà quella del giorno di presentazione delle formalità telematiche.

La Delegazione /Impresa per avvalersi di questa forma di pagamento deve firmare il modello di autorizzazione all' addebito che le verrà sottoposto dall'Ufficio Provinciale PRA di riferimento.

L'accredito delle somme avverrà salvo buon fine sull'apposito conto RID centralizzato intestato ad ACI.

Qualora il RID non abbia esito positivo, su comunicazione dell'Ufficio Provinciale (*effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax*), la Delegazione/Impresa dovrà effettuare, entro il terzo giorno successivo, il versamento delle somme dovute attraverso *bonifico bancario a favore del conto corrente indicato dall'Ufficio Provinciale nella relativa comunicazione*.

Nel caso in cui l'insoluto si sia verificato per insufficienza di fondi o per cause comunque imputabili all'Agenzia, all'importo da versare per le formalità telematiche presentate vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale per il tempo intercorso tra il giorno di presentazione delle formalità e quello dell'effettivo pagamento.

L'eventuale non osservanza dei termini e modalità previste dall'art. 7 D.P.R. 358/2000 per cause comunque imputabili alla Delegazione/Impresa, non sanata nei termini previsti dalla lettera circolare A.C.I. n° 7814/P del 05/09/2002, sarà motivo di sospensione dell'operatività dello Sportello Telematico.

La Delegazione/impresa in nessun caso potrà far valere, mediante compensazione con le somme riscosse per i servizi dello Sportello Telematico dell'automobilista, eventuali suoi crediti verso l'A.C.I..

10) Esclusività della sede

La Delegazione/Impresa assicura l'esclusiva operatività presso la propria struttura. In caso in cui la Delegazione/Impresa cederà la propria attività o azienda ad altri, o sarà interessata da eventi quali variazione della denominazione/ragione sociale, del legale rappresentante e della partita iva, la parola chiave assegnata al precedente titolare sarà disabilitata e il relativo collegamento sarà sospeso.

11) Misure di sicurezza e presa in carico e gestione dei Certificati di Proprietà

La consegna dei Certificati di Proprietà da parte dell'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. - nonché di tutto il materiale necessario a garantire il funzionamento dello Sportello - e l'utilizzo degli stessi saranno annotati in appositi registri predisposti dall'A.C.I..

Con particolare riguardo ai CdP, l'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. consegna a ciascun Sportello Telematico un numero di tale modulistica da stampare sufficiente al fabbisogno medio mensile; in ogni caso, devono essere inizialmente assegnati almeno 50 CdP.

Lo Sportello è tenuto alla riconsegna all'Ufficio Provinciale A.C.I., unitamente ad apposita distinta, di tutti i Certificati di Proprietà eventualmente rotti, strappati, stampati in modo non corretto o resi, in ogni caso, non utilizzabili.

In caso di furto e/o smarrimento dei Certificati di Proprietà e/o delle apparecchiature informatiche utilizzate per la richiesta delle formalità in via telematica, il titolare dello Sportello è tenuto a sporgere tempestiva denuncia alle Autorità di P.S. ed alla immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'A.C.I..

Per la disciplina degli aspetti più specificamente di dettaglio ed operativi relativi alla corretta gestione della modulistica di cui al presente articolo, si rinvia alle "Istruzioni di Servizio Esterne", reperibili presso ciascun Ufficio Provinciale A.C.I..

La Delegazione / Impresa di Consulenza è tenuta a consentire accessi e verifiche da parte dell'A.C.I., in base a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 358/2000.

12) Garanzie

L'attivazione dello Sportello Telematico è sottoposta a condizione sospensiva costituita dalla prestazione da parte della Delegazione/Impresa di una garanzia fideiussoria.

Tale fideiussione può essere in forma singola o collettiva, secondo le modalità e gli importi stabiliti con Lettera Circolare A.C.I. n° 6928/P del 02/04/2001.

13) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini dell'attivazione del collegamento telematico al Sistema Informativo A.C.I., ex D.P.R. 358/2000.

I dati forniti potranno essere diffusi tramite i siti internet dell'Ente e degli Uffici Provinciali A.C.I., giusto quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, lett. a) della legge 150/2000; nonché comunicati agli utenti interessati ad accedere ai servizi dello Sportello Telematico dell'Automobilista.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.

Responsabili del trattamento sono:

ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati, nella persona del Dirigente ACI Informatica Massimo Patrizio;

il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Magenta 5, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Firmato per accettazione
(per la Delegazione/Impresa)

Data: 23/02/2010



PROCEDURE BANCARIE PER LA RISCOSSIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA FORMALITÀ RICHIESTE IN VIA TELEMATICA

La riscossione da parte dell'ACI delle somme dovute dalle Delegazioni/Imprese sulle formalità richieste in via telematica, avviene attraverso la modalità di pagamento RID INTEBANCARIO; in particolare, si precisa che:

le somme sulle formalità telematiche trasmesse dalle Agenzie al PRA verranno automaticamente riportate in una distinta elettronica RID ed inviate al sistema interbancario attraverso le procedure telematiche fornite dall'Istituto Cassiere dell'Ente.

Tale flusso RID giungerà alla banca domiciliataria della Delegazione / Impresa "Sportello Telematico" la quale, entro il termine operativo previsto dalle norme interbancarie, provvederà ad addebitare il conto del proprio cliente.

Il RID sarà richiesto con valuta di addebito pari alla data di acquisizione telematica delle formalità.

I costi di gestione del RID a carico della Delegazione/Impresa, comprensivi delle commissioni bancarie, sono pari a **Euro 1,00 oltre IVA per ciascun RID emesso**; l'ACI provvederà al recupero di detto importo nei confronti della Delegazione / Impresa Sportello Telematico, attraverso una fatturazione periodica.

INSOLUTI RID

Nel caso in cui si verificano insoluti sui RID richiesti da ACI per cause imputabili alla Delegazione/Impresa quest'ultima, su comunicazione dell'Ufficio Provinciale, è tenuta all'immediato pagamento delle relative formalità mediante versamento ad ACI delle somme non corrisposte più gli interessi, calcolati al tasso legale, maturati nel periodo di tempo intercorso tra la data di presentazione delle suddette formalità e quella dell'effettivo pagamento.

Il suddetto pagamento deve essere effettuato nel seguente modo:

Per il capitale dovuto sugli insoluti RID centralizzati la Delegazione/Impresa dovrà effettuare, nei termini indicati dall'Ufficio Provinciale, un bonifico a favore del seguente conto corrente bancario:

Conto Recupero Insoluti Centralizzato n° 218560 ABI: 1005 CAB: 3382, intestato ad ACI Automobile Club d'Italia – Via Marsala 8 – 00185 ROMA;

Gli interessi devono essere pagati in contanti al PRA nei medesimi termini indicati nella comunicazione con cui l'Ufficio Provinciale ha contestato l'insoluto.

Contestualmente al versamento degli interessi in contanti dovrà essere consegnata al PRA copia della ricevuta bancaria attestante l'avvenuta richiesta del bonifico per il pagamento del capitale.

In caso di irregolarità nei termini o negli importi richiesti da ACI per il pagamento degli insoluti, l'Ente si riserva la facoltà di sospendere il collegamento telematico.

Sottoscrizione riservata alla Delegazione/Impresa:

In considerazione di quanto sopra, la sottoscritta Delegazione/ Impresa si impegna a pagare all'ACI le somme a questo dovute per gli incassi delle formalità presentate in via telematica mediante la modalità di pagamento:

- **RID INTERBANCARIO**

La Delegazione/Impresa accetta espressamente le modalità di gestione della suddetta forma di pagamento, secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente allegato, che costituisce parte integrante del Disciplinare di Servizio A.C.I..

Firmato (per la Delegazione/Impresa):

Data: 23/02/2010



DISCIPLINA SANZIONATORIA INSOLUTI RID

Gli insoluti sui RID richiesti da ACI imputabili alla Delegazione/Impresa per insufficienza di fondi **determinano la sospensione con effetto immediato del collegamento telematico così come previsto dal D.P.R. 358/2000 art. 9 comma 2 in materia di sospensione e definitiva disattivazione dello S.T.A. nei casi di irregolarità accertata.**

Ferme restando le attività di recupero dell'insoluto, **in presenza di insoluto, l'Ente provvederà a sospendere/interrompere in via immediata il collegamento telematico della Delegazione/Impresa inadempiente** applicando le sanzioni previste dall'art. 9 comma 2 DPR 358/2000 con la gradualità prevista nella tabella sotto riportata:

	Per insoluti di importo sino a Euro 10.000,00	Per insoluti di importo sino ad Euro 50.000,00	Per insoluti di importo superiore a Euro 50.000,00
1° infrazione	3 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi	30 giorni di calendario
2° infrazione	35 giorni di calendario	60 giorni di calendario	90 giorni di calendario
3° infrazione in 3 anni	Disattivazione		

Le sanzioni sopra riportate decorrono dal giorno successivo alla data di comunicazione (effettuata a mezzo raccomandata A/R e anticipata via fax), da parte dell'Ufficio Provinciale, della richiesta di pagamento dell'insoluto tramite bonifico bancario e vengono applicate indipendentemente dal fatto che la Delegazione/Impresa provveda a riversare l'intero importo dovuto a mezzo bonifico.

Per le prime due infrazioni che danno luogo alla sola sospensione del collegamento, l'Ente procederà alla riattivazione del servizio il giorno lavorativo successivo al previsto periodo di sospensione, a condizione che la Delegazione/Impresa abbia regolarizzato tutte le pendenze; in caso contrario il servizio verrà riattivato solo dopo che venga accertata (da parte di ACI) l'avvenuta regolarizzazione delle citate pendenze.

La Delegazione/Impresa è obbligata a verificare l'esito dei prelievi effettuati da ACI a mezzo RID e, nei casi di insoluto o mancato prelievo, deve procedere immediatamente al versamento secondo quanto disposto nell'allegato 1) del vigente Disciplinare di servizio.

A titolo di sanzione accessoria l'Ente procederà a:

- **Comunicare l'avvenuta sospensione e/o disattivazione** oltre che, per conoscenza al DTT, **all'Amministrazione Provinciale** competente, in base alla legge n. 264/1991, in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza in materia automobilistica;

La Delegazione/Impresa accetta espressamente le modalità descritte nel presente allegato che costituisce parte integrante del Disciplinare di Servizio A.C.I.

Firmato (per la Delegazione/Impresa):

Data: 23/02/2010

Appendice integrativa dell'Allegato 2 al Disciplinare di Servizio ACI
(vedi lettera circolare nr. 5 del 7/1/2004)

In presenza di insoluto Rid riconducibile a cause tecniche, il Punto di Servizio STA dovrà regolarizzare il pagamento delle somme dovute entro due giorni e secondo le modalità indicate nella comunicazione trasmessa dall'Ufficio Provinciale territorialmente competente, tramite raccomandata A/R e anticipata via fax.

	Per insoluti di importo sino a Euro 10.000,00	Per insoluti di importo sino ad Euro 50.000,00	Per insoluti di importo superiore a Euro 50.000,00
1° infrazione	3 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi	30 giorni di calendario

Qualora non venga regolarizzato il pagamento, ACI sospenderà il servizio dalla data successiva a quella di scadenza del termine richiesto per la regolarizzazione del pagamento e verrà riattivato, anche se fosse trascorso il termine di sospensione previsto, solo dal giorno successivo a quello dell'avvenuta verifica, da parte di ACI della regolarizzazione, delle pendenze debitorie.